

**VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno dodici novembre duemilaventiquattro in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, presso la sala riunioni della Camera di Commercio di Pordenone - Udine, sede di Pordenone, alle ore 10,20

Addì 12 novembre 2024

Avanti a me, **dottor GASPARE GERARDI**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

è presente

- **PASCOLO SILVANO**, nato a Venzone (UD) il 21 marzo 1953 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- **"INTERPORTO CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.P.A."**, con sede in Pordenone (PN), Via Interporto Centro Ingrosso n. 114/5, capitale sociale Euro 1.601.150,00 (unmilioneaseicentounomilacentocinquanta) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone - udine e Codice Fiscale n. 00192610939.

Il comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di redigere verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta società, convocata in questo luogo e giorno per le ore 10.00 (dieci) in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- **Modifica Art. 3 dello Statuto**

- **Modifica tempi di avviso di Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

- **Modifica del soggetto preposto alla nomina del Presidente del Cda**

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente, il quale, in tale veste,
fa constare:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe conservate tra gli atti sociali, tutti i soci titolari di n. 31.000 (trentunomila) azioni del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, del valore nominale complessivo di Euro 1.601.150,00 (unmilioneaseicentounomilacentocinquanta virgola zero zero) fatta eccezione per il socio assente Unione Agricoltori, **come risulta da foglio presenze che, omessane la lettura per averne io notaio ricevuto dispensa, si allega al presente atto sotto la lettera "A"**;

- che del Consiglio di Amministrazione oltre al comparente in qualità di Presidente sono presenti tutti i Consiglieri in carica Bolzonello Sergio, Santarossa Valter e Santini Isabella Antonia;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi e precisamente la Presidente De Marco Olinda ed i sindaci Stellin Roberto e Siega Nadia;

- che i presenti non hanno da muovere eccezioni in merito alla costituzione dell'assemblea e si dichiarano sufficientemente informati su quanto posto all'ordine del giorno;

- che la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Presidente procede all'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e dopo averne illustrato le motivazioni, propone all'assemblea:

- di ampliare l'ambito territoriale sul quale potrà esercitarsi l'attività della società, oltre l'originario limite topografico di operatività;

- di stabilire che la competenza alla scelta tra i consiglieri nominati della persona che

assumerà la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetti esclusivamente all'assemblea dei soci, di aggiornare l'art. 15 con l'adozione della possibilità di svolgere le assemblee con il sistema della videoconferenza e di modificare, riducendoli, i tempi di convocazione del Consiglio d'Amministrazione.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea

all'unanimità

delibera

1) - di modificare l'articolo 3 (tre) dello statuto sociale come esposto in assemblea dal Presidente;

2) - di adottare tutte le ulteriori modifiche proposte dal Presidente agli articoli dello statuto da esse interessati.

Il testo dello statuto societario, aggiornato con le modifiche apportate dalla presente assemblea, omessane la lettura per averne, io notaio, ricevuto dispensa, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".

L'assemblea conferisce mandato al Presidente di apportare al presente verbale e all'allegato statuto le eventuali modifiche, non sostanziali, necessarie od opportune al fine di conseguire l'iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta.

Sono le ore 10,47

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura al comparente

Esso consta di un foglio, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me per pagine una e parte della seconda

Ore 10,49

F.to Silvano Pascolo

F.to Gaspare Gerardi

ALLEGATO A ALL'ATTO REP. N. 80066/40581



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**



INTERPORTO - CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 NOVEMBRE 2024 - ORE 10.00

AZIONI

<u>N. AZIONI</u>	<u>AZIONISTI</u>	<u>PRESENTI/ASSENTI</u>	<u>DELEGA</u>
24.482	C.C.I.A.A. - PORDENONE-UDINE	AGRUSTI MICHEL.	SI.....
4.756	COMUNE - PORDENONE	DIOMEDE LIDIA	SI.....
209	CONFINDUSTRIA ALTO ADRIATICO	AGRUSTI MICHEL.	NO....
109	CONFCOMM.-IMPRESE PER L' ITALIA	INGARGIOLA MICHELE	SI....
94	UNIONE ARTIGIANI	PASCOLO SILVANO	NO...
12	FEDER. PROV. COLTIVATORI DIRETTI	BERTOLLA ANTONIO	SI..
7	UNIONE COOPERATIVE FRIULANE	DUBOLINO FABIO	NO...
4	UNIONE AGRICOLTORI	ASSENTE	\.....
1.327	INTERPORTO-CENTRO INGR. SPA	SENZA DIRITTO DI VOTO	

31.000	TOTALE AZIONISTI N. 9 PORTATORI DI N. 31.000 AZIONI		

SOCI PRESENTI N. 8 PORTATORI DI N. 30.996 AZIONI PARI AL 99,99% DEL TOTALE AZIONI

SOCI ASSENTI N. 1 PORTATORI DI N. 4 AZIONI

SOCI PRESENTI SENZA DIRITTO DI VOTO N. 1 PORTATORE DI N. 1.327 AZIONI (AZIONI PROPRIE)

Allegato "B" all'atto rep. n. 80066/40581

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

È costituita una società per azioni con la denominazione "INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.a."

Art. 2) SEDE

La società ha sede in Pordenone.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale in altro luogo, purché nell'ambito del Comune di Pordenone.

La società potrà istituire sedi, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città e luoghi con deliberazione dell'assemblea.

Art. 3) OGGETTO

La società ha per oggetto:

- 1) - la progettazione, l'infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell'interporto, del Centro Intermodale e del Centro all'ingrosso di Pordenone, nonché l'acquisto, la permuta, l'assegnazione, la cessione e la vendita delle relative aree e/o di aree comunque finalizzate al suo sviluppo ed espansione;
- 2) - la progettazione e l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 51 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002 n. 14 e sue modifiche e integrazioni;
- 3) - la gestione e amministrazione di beni immobili anche in condominio, con esclusione di quelli di civile abitazione;
- 4) - la produzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili finalizzata allo sviluppo del territorio.

Allo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale e nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla legge vigente la società potrà:

- a) - compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria ed immobiliare;
- b) - partecipare ed assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in altre società, imprese, enti, consorzi ed organismi aventi oggetto uguale, analogo, affine o connesso al proprio o che svolgano attività comunque complementari o integrative della società: la partecipazione non deve essere tale da modificare sostanzialmente lo scopo sociale;
- c) - prestare garanzie reali e fidejussioni anche a terzi.

In funzione di quanto previsto al punto b), a cura dell'Organo Amministrativo, dovrà essere preventivamente convocata l'assemblea per discutere e deliberarne l'autorizzazione.

Art. 4) DURATA

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONI DESTINATI –

Art. 5) CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 1.601.150,00 (unmilione seicento unomilacentocinquanta virgola zero zero) diviso in n. 31.000 (trentunomila) azioni di € 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.

Art. 6) AZIONI

Le azioni sono indivisibili.

Le azioni sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a seconda delle vigenti norme di legge.

Tanto i certificati provvisori, quanto quelli definitivi, saranno staccati da libri a matrici,

con numerazione progressiva e porteranno le firme del Presidente e di un Sindaco.

La società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi e l'assemblea determinerà in tal caso i diritti attribuiti a tali azioni.

Art. 7) TRASFERIMENTO

In qualsiasi caso di trasferimento oneroso di azioni per atto tra vivi spetta ai soci regolarmente iscritti a libro soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata o pec. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti a libro soci. I soci potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) - ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata o pec inviata entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione pervenuta dallo stesso organo amministrativo;

b) - le azioni dovranno essere trasferite entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata o pec da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e della ripartizione fra gli stessi delle azioni offerte.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene, e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

Qualora nella comunicazione del socio che intende vendere sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile; pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione non si applica nelle ipotesi in cui il trasferimento avvenga a favore di enti pubblici o della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo Pec.

Art. 8) OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 15 (quindici) del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti.

La società può, inoltre, costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.

ASSEMBLEE

Art. 9) ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Art. 10) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci hanno diritto ad intervenire in assemblea ai sensi di legge.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea e le regolarità delle deleghe.

Art. 11) CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano le particolari esigenze di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando la convocazione venga richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Art. 12) AVVISO DI CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, sia straordinaria che ordinaria è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso potrà anche indicare altro giorno per un'eventuale seconda convocazione, nell'ipotesi che la prima andasse deserta.

Art. 13) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata.

Le deliberazioni sono, in prima convocazione, validamente assunte se prese a maggioranza assoluta, e, in seconda convocazione, a maggioranza del capitale presente.

Art. 14) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge o contemplati dal presente Statuto, l'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'emissione di azioni privilegiate, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

Art. 15) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la cui scelta è di competenza dell'assemblea ordinaria, e, in sua assenza o impedimento o "vacatio", dal consigliere designato dai presenti.

Il Presidente nomina un segretario che può essere anche scelto tra i non azionisti e, in quanto occorra, due scrutatori scegliendo tra gli azionisti.

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Il verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o notaio, è letto ed approvato seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti.

Svolgimento dell'assemblea con modalità telematiche

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e che si verifichino le seguenti condizioni:

1 che nell'avviso di convocazione:

- sia indicato almeno un luogo fisico ove i soci che lo desiderino possano recarsi per parteciparvi (salvo eventuali divieti di legge);
- sia indicato il "link" tramite il quale ciascun partecipante potrà collegarsi;

2 che al Presidente dell'assemblea sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3 che agli intervenuti sia consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

4 che al soggetto verbalizzante sia consentito percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il quorum costitutivo dovrà essere verificato solo al momento dell'apertura dell'assemblea.

Il o i partecipanti, che siano portatori di una delega, dovranno trasmetterla in copia al Presidente o al Segretario prima dell'inizio dell'assemblea.

La votazione della delibera proposta si svolgerà simultaneamente o tramite appello nominativo di ciascuno dei partecipanti.

La riunione assembleare si considererà avvenuta nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante, segretario o notaio (c.d. "agorà virtuale"), indipendentemente dal luogo fisico ove sia avvenuta la formale convocazione, a condizione che vi sia la compresenza del Presidente e del Segretario.

Nel caso in cui, per motivi tecnici:

- all'ora prefissata, e nei successivi venti minuti, il collegamento con il link comunicato non fosse possibile, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva;
- in corso di assemblea, venisse interrotto il collegamento con il segretario verbalizzante, e non ripreso entro i successivi venti minuti, la riunione sarà considerata conclusa dal Presidente dell'Assemblea e saranno mantenute valide le deliberazioni adottate sino al momento dell'interruzione.

Di quanto sopra dovrà essere dato atto nel verbale di assemblea.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, anche la eventuale videoregistrazione, previa informativa datane nell'avviso di convocazione.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti eletti dall'assemblea, che ne eleggerà anche il Presidente.

Uno dei consiglieri dovrà essere eletto su indicazione del Comune di Pordenone, qua-

lora esso detenga una percentuale di partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Per l'elezione dei consiglieri, i singoli azionisti, nella scheda di votazione che deve essere unica per ciascun socio, potranno votare per il numero complessivo dei consiglieri da eleggere, tenendo conto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga un numero di componenti non inferiore a quanto previsto dalle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia, con particolare riferimento all'articolo 2 del D.P.R. 251/2012.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche fuori dalla sede della società.

In conformità del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile, l'assemblea può determinare quanto segue:

- l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dando mandato all'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione;
- definire l'importo della spettante remunerazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei singoli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 17) RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la rappresentanza legale e giudiziale della società.

Art. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qual volta questo lo ritenga opportuno; oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o due sindaci effettivi.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito anche via Pec a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

La spedizione deve avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione e la prova della sua avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da spedirsi almeno due giorni prima anche via Pec.

Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - sia consentito:
 - al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza di questi, dal consigliere più anziano.

Art. 19) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria l'effettiva presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti palesi, è prevalente il voto del Presidente della seduta.

Delle deliberazioni si fa constare a mezzo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, escluse soltanto le attribuzioni che per legge espressamente e tassativamente spettano all'assemblea.

Prevvia delibera dell'assemblea dei soci sulle materie delegabili, al Presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo amministrativo che provvede a determinarne in concreto il contenuto e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile.

Fermo quanto previsto al comma precedente, l'organo amministrativo, sulle materie delegabili, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un ulteriore consigliere; al consigliere delegato possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. Le deleghe conferite al consigliere delegato possono essere attribuite anche unitamente al Presidente, definendo nella delibera di attribuzione se i poteri possono essere esercitati in via congiunta o in via disgiunta.

Possono, inoltre, essere conferite deleghe ad altri amministratori per singoli atti senza che possano essere previsti compensi aggiuntivi.

La società non può erogare alcun gettone di presenza ai componenti degli organi sociali.

SINDACI

Art. 21) COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, di cui uno effettivo indicato dal Comune di Pordenone qualora esso detenga una percentuale di partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

I sindaci devono essere nominati dall'Assemblea che, inoltre, nomina il presidente del Collegio Sindacale e ne fissa il compenso.

L'elezione dei Sindaci deve avvenire in modo da garantire il rispetto delle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia con particolare riferimento all'articolo 2 del D.P.R. 251/2012.

I sindaci rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ai sensi del secondo comma dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

Art. 22) FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO

La società può dotarsi di una funzione di controllo interno che dovrà riferire all'organo di amministrazione

Art. 23) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, corredandolo con gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24) RIPARTIZIONI UTILI

Gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il resto a riserva facoltativa, salva diversa determinazione dell'assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI**Art. 25) COMPETENZE TERRITORIALI**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli azionisti e la società è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria di Pordenone.

Art. 26) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.

F.to Silvano Pascolo

F.to Gaspare Gerardi